

**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
pec: consigionazionale@consulnetidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 6 marzo 2025
COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Novità normative e tematiche deontologiche.

Gentilissimi Presidenti,

numerose richieste di chiarimenti in merito a questioni di interesse generale relative all'attività di Consulente del Lavoro, alle norme e regolamenti che la disciplinano, nonché alle importanti novità legislative che impattano sulla professione, ci offrono lo spunto per portare all'attenzione di tutti le posizioni che su tali temi, nel tempo, ha assunto il Consiglio Nazionale.

Partendo dalle novità legislative, la questione che viene in rilievo è quella relativa alle **Polizze obbligatorie per rischi catastrofali** nelle imprese che hanno sede nel nostro Paese.

Come noto, la finanziaria 2024, legge n. 213/2023, ha imposto alle imprese con sede legale in Italia e a quelle aventi sede legale all'estero ma stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, l'obbligo di assicurarsi contro danni derivanti da calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) che colpiscono immobilizzazioni materiali, come terreni, fabbricati, impianti e macchinari.

Nel novero delle imprese tenute a rispettare tale obbligo, si ritiene che rientrino anche le Società tra Professionisti (Stp), in quanto obbligate all'iscrizione al registro delle imprese.

Il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo, che entra in vigore il prossimo 31 marzo, comporta l'esclusione da contributi pubblici, inclusi quelli per eventi calamitosi.

Altro tema sottoposto all'attenzione del Consiglio Nazionale, riguarda le attività di patrocinii, endorsement, e simili che i Consigli Provinciali accettano o promuovono nell'ambito delle attività istituzionali che svolgono, in particolare, nell'ambito degli eventi formativi o di eventi pubblici aperti agli iscritti.

Il tema in esame riguarda **l'applicabilità ai Consigli Provinciali e quindi ai componenti di tali organi, della disciplina relativa alla pubblicità informativa**, posta dall'art. 35 del Codice deontologico.

La questione sollevata appare di facile risoluzione semplicemente richiamando la natura e la funzione che i Codici deontologici svolgono nell'ambito delle professioni regolamentate, quali **norme** di comportamento **che disciplinano l'esercizio di una professione**.

La natura del complesso di norme ricomprese nel Codice deontologico appare ancora più chiara, con riferimento ai Consulenti del Lavoro, allorché si proceda alla lettura dell'art. 2 del Codice che delinea, in maniera inequivocabile, il proprio ambito di applicazione, precisando che *"Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, così come definita all'articolo 1 della Legge 11 gennaio*



1979, n. 12". Lo stesso art. 2 prosegue chiarendo che esso "*si applica ai Consulenti del Lavoro e alle società tra professionisti iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro*".

La mera lettura del citato art. 2 porta, dunque, ad escludere che ai Consigli Provinciali e dunque ai componenti dello stesso organo, possano applicarsi le norme del Codice deontologico, in quanto nella loro funzione istituzionale, tali soggetti non svolgono attività professionale (ai sensi dell'art. 1 della l. n. 12/1979) ma agiscono, come pubblici ufficiali, in nome e per conto dell'Ente Pubblico che rappresentano.

Ciò, naturalmente, non significa che i Consigli Provinciali (ed i suoi componenti) non debbano rispettare, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuiti, canoni di correttezza comportamentale; ma tali canoni non possono che essere quelli, previsti per tutte le Pubbliche amministrazioni, di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, declinati nei corollari di economicità, efficienza ed efficacia nonché di legalità e trasparenza.

Sulla corretta applicazione di tali principi, vigila il Consiglio Nazionale, nella sua veste di ente pubblico, con i poteri ad esso conferiti dalla legge 12/1979.

Ulteriore questione, sempre relativa all'**interpretazione** delle norme **del Codice deontologico**, riguarda l'**art. 27** che detta le regole della corretta relazione tra iscritti all'Albo, nel caso di subentro, affiancamento, sostituzione di un collega.

In merito al contenuto di tale articolo, si ritiene che, nell'ambito delle prescrizioni del Codice, una particolare rilevanza debba essere attribuita alla buona prassi che il Collega che affianca altro iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro, informi sempre quest'ultimo prima di accettare l'incarico, anche se l'oggetto del contratto che si va ad accettare risulta essere diverso da quello già attribuito ad altro Iscritto.

In particolare, frequente è il caso dell'affiancamento, con contratto di consulenza, ad altro professionista incaricato per i soli adempimenti. Accade infatti che un CdL, ricevuto un incarico di consulenza generica da un'azienda, acceda con delega al cassetto fiscale della stessa, senza tenere in alcun conto il fatto che altro iscritto è già presente in delega per l'attività professionale ordinaria.

Anche se la natura dei due incarichi non è la medesima, questo comportamento può considerarsi rispettoso del predetto art. 27 e del generale dovere di correttezza tra colleghi unicamente se accompagnato da una semplice informativa resa dall'Iscritto al Collega già in delega.

Tale doverosa informativa previene inoltre il verificarsi di potenziali violazioni del quinto comma dello stesso art. 27, che prevede il divieto di effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentisi a clienti di altro collega.

Quanto sopra ovviamente non trova applicazione nel caso in cui ci si trovi in presenza di un incarico congiunto a due diversi CdL, disciplinato dall'art. 28 del Codice.

La corretta comunicazione tra iscritti all'Albo è una pratica da valorizzare sempre, anche se non esplicitamente prescritta, per rendere effettivi e concreti i principi di correttezza, trasparenza dei comportamenti, qualità ed efficacia della prestazione professionale che sono alla base del Codice deontologico e dell'etica professionale della Categoria e che garantiscono una civile e leale convivenza nell'ambito del gruppo professionale di appartenenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione